



Milano, 23 gennaio 2014

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di
Vigilanza, Divisione Normativa
Primaria
Via Milano 53
00184, Roma

OGGETTO: Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Documento per la consultazione

Questa Associazione ha analizzato il documento per la consultazione in materia di organizzazione e governo societario delle banche e si pregia di trasmettere alcune considerazioni.

Nedcommunity ha accolto con favore l'ipotesi di una revisione delle Disposizioni di vigilanza del marzo 2008, volta a fornire un quadro organico e aggiornato dei principi e delle best practice in materia di assetti di corporate governance, di funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e di ruolo degli amministratori, anche di quelli indipendenti. In generale, si ritiene che le modifiche meritino grande apprezzamento, sia dal punto di vista tecnico, sia per la capacità di disciplinare con chiarezza una materia di oggettiva e grande complessità.

Nedcommunity ha apprezzato la dichiarazione secondo la quale è rimessa all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzare gli obiettivi fissati nelle norme (Capitolo 1, Principi generali) e la declinazione, nell'Allegato 1, dei criteri di proporzionalità, che possono efficacemente guidare le banche nella valutazione dei profili di adeguatezza dei rispettivi modelli di governo. Ha anche condiviso la scelta di declinare in modo più puntuale le modalità concrete con cui i singoli principi devono essere applicati, ancorché ciò possa tradursi, per alcuni aspetti, nell'introduzione di regole dal tenore prescrittivo che possono rendere più ardua l'attuazione del modello di governance in funzione delle specificità aziendali e di assetto proprietario della singola banca.

Allo stesso modo si condivide pienamente la funzione cruciale che viene assegnata al presidente (Capitolo 5) per garantire il buon funzionamento del consiglio nonché il grado di dettaglio delle linee applicative che ne tratteggiano il ruolo.

Alcuni aspetti del documento in consultazione meritano, a nostro parere, qualche chiarimento, nei termini di seguito evidenziati.

In merito ai gruppi bancari (pagina 6 delle Disposizioni), si renderebbe opportuno esplicitare maggiormente in quale misura le nuove Disposizioni si applichino anche agli intermediari finanziari non bancari controllati. In particolare, sarebbe opportuno fornire un'indicazione di massima con riferimento alla composizione degli organi delle società che fanno parte del gruppo bancario, precisando se l'indicazione è o meno quella di promuovere anche per gli intermediari finanziari diversi dalle banche una composizione basata su criteri analoghi a quelli delle banche, fatto salvo il principio di proporzionalità, e se la coerenza dell'assetto complessivo di gruppo possa riferirsi anche alla necessità di semplificazione delle strutture societarie.

In ordine alle modalità di comunicazione ai soci (pagina 19 delle Disposizioni) andrebbe chiarito con quali strumenti il consiglio di amministrazione deve dare conto agli azionisti delle specifiche esigenze rilevate in termini di composizione quali-quantitativa degli organi ai fini del processo di nomina. Tale specificazione appare di particolare rilievo per le banche non quotate, che spesso non ricorrono al voto di lista né pubblicano con anticipo le candidature.

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'indipendenza dell'amministratore da parte del consiglio, si apprezza il richiamo (nella nota 23) all'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca; allo stesso tempo, l'importante riferimento alla delibera consiliare dalla quale deve risultare l'esame dei diversi profili di attenzione, che sembrano essere lasciati all'autonomia della banca, meriterebbe di essere inserito direttamente nel testo.

Nell'Allegato 2 si afferma che il comitato controlli interni e rischi deve supportare l'organo nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca.

La Direttiva 2013/36/UE appare più esplicita nell'indirizzare tale attività, laddove specifica che (art. 76, comma 3): *"Il comitato dei rischi verifica se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi. Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla strategia in materia di rischi, il comitato dei rischi presenta all'organo di gestione un piano di recupero."* La Direttiva non parla di strategia "di gestione" dei rischi e sembra rimandare ad una valutazione della coerenza tra prezzi e rischi. Sarebbe utile un chiarimento nelle Disposizioni su quale siano l'oggetto della verifica da parte del comitato e il livello di dettaglio dei controlli ad esso richiesti.

Passando dalle osservazioni sul piano generale ad un'analisi più dettagliata del documento in consultazione, si formulano le seguenti considerazioni.

1) La natura dell'organo con funzione di gestione

Con riferimento alla natura dell'organo con funzione di gestione, si prospettava da tempo un chiarimento da parte dell'Autorità di Vigilanza. L'attribuzione di tale funzione ad uno specifico organo del sistema di governance assume particolare rilevanza ai sensi della Circolare 263/06, 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, laddove si richiede che la funzione di gestione

dei rischi (risk management) e la funzione di conformità alle norme (compliance) debbano essere collocate alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Come è noto, le banche hanno operato scelte non uniformi riguardo alla identificazione di tale organo, optando per la collocazione gerarchico-funzionale delle sopracitate funzioni alternativamente alle dipendenze del direttore generale, dell'amministratore delegato, del consiglio di amministrazione. La definizione riportata nel nuovo punto 4) della Premessa (in linea con quella inserita nella Circolare 263/06, 15° aggiornamento) non chiarisce in modo inequivocabile tale aspetto, poiché fa generico riferimento agli organi cui siano stati delegati compiti di gestione, specificando che il direttore generale "partecipa alla funzione".

Ancora, nel paragrafo 2.1 si conferma il testo del 2008, indicando che "*nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi...*", lasciando quindi intendere che vi sia la possibilità che la funzione di gestione sia attribuita al consiglio di amministrazione tout court.

Inoltre, la Linea applicativa h) del Capitolo 3 fornisce una definizione di "consigliere esecutivo", includendovi coloro che sono membri del comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe o svolgono anche di mero fatto funzioni attinenti alla gestione.

Al fine di ridurre il rischio di non conformità, potrebbe essere utile fornire una declinazione più precisa degli organi che possono essere investiti della funzione di gestione, ad esempio inserendo una tassonomia non esaustiva tra parentesi nella definizione di organo con funzione di gestione, riportata al punto 4) della Premessa.

2) Professionalità, diversificazione delle competenze e diversity

Nel Capitolo 3 si declinano in modo preciso le caratteristiche qualitative dei membri degli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione. Su questo tema riportiamo di seguito alcune considerazioni.

- a) Sebbene tali profili siano del tutto condivisibili, essi per certi aspetti appaiono generici e soprattutto difficilmente accertabili in sede di prima nomina. Una linea guida che indichi su chi ricade la responsabilità dell'accertamento e le caratteristiche del processo di accertamento sarebbe auspicabile.
- b) Il tema della diversity di età, genere e provenienza geografica è trattato nella nota n. 21, associata al profilo delle competenze rilevanti per il governo efficace dei rischi. Si tratta, a nostro avviso, di profili diversi che andrebbero esplicitati in due punti separati della trattazione, e non associati. Ciò vale a maggior ragione, dati gli obblighi di pubblicità riguardo alle politiche di genere, cui le banche devono attenersi ai sensi dell'art. 475 del Regolamento Europeo 2013/575/UE.

Si propone quindi di inserire il contenuto della nota n. 21 nel testo delle Disposizioni come un quarto punto elenco, successivo a quello relativo alle competenze cui è annessa nel documento in consultazione la nota n. 21.

- c) Il tema delle competenze professionali è trattato con riferimento sia ai singoli componenti sia alla collegialità dell'organo. I due aspetti non appaiono tuttavia chiaramente distinti. In particolare, nel testo (pagina 15, terzo punto elenco) si afferma che ciascuno dei

componenti deve poter effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca. Data la varietà e la complessità dei temi trattati, è evidente come paia difficile individuare figure professionali in grado di coprire, solo in base all'esperienza pregressa e posseduta al momento della nomina, l'intero universo delle tematiche rilevanti per l'attività della banca. Nella nota 21 invece si fa riferimento "ad un grado di coinvolgimento più intenso di ciascun componente su materie o decisioni più affini alle proprie caratteristiche", pur specificando che "ogni componente deve quindi essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e delle decisioni assunte in consiglio". Nel Capitolo 3, Linea applicativa f), si richiama l'opportunità che la composizione degli organi rifletta "un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale." In tale contesto, si fa anche opportunamente riferimento alle esigenze di induction e di formazione.

Al fine di meglio distinguere le attese in termini di competenze individuali da quelle relative al consiglio nel suo complesso, si propone di riprendere quanto contenuto nei documenti di orientamento internazionali e, in particolare, in Comitato di Basilea, "*Principles for enhancing corporate governance*" (ottobre 2010, principio 2 – Board qualifications, punti 36. e 37.¹), modificando il testo del terzo punto elenco nel modo seguente:

- con competenze opportunamente diversificate e diffuse tra tutti i componenti, anche grazie ad interventi mirati di formazione, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca.

Nel Capitolo 3, Linea applicativa c), a pagina 20 si usa il termine "liste di candidati". Al fine di evitare interpretazioni dubbie in merito all'opportunità di adottare il meccanismo del voto di lista, previsto solo per le banche quotate ai sensi della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, art. 147-ter, si suggerisce di eliminare il riferimento alle "liste" lasciando solo la dicitura "di presentare candidati".

3) Definizione di amministratore indipendente

Nel Capitolo 3, nota 23, si richiede alle banche di definire nei propri statuti, nelle more delle norme attuative dell' art.26 TUB, un'unica definizione di consigliere indipendente. Ciò potrebbe portare, nelle banche quotate, alla scelta tra definizione del TUF o del Codice di autodisciplina e/o definizioni diverse e più stringenti e, nelle banche non quotate, a scelte molto diversificate.

Il proliferare di definizioni diverse oltre al rischio di dover prevedere nuove modifiche a breve a seguito dell'emanazione delle norme attuative dell'art.26 del TUB, porterebbe a preferire che le Disposizioni si esprimessero su questo aspetto, indicando i criteri da seguire nella scelta. In particolare, si chiede di specificare meglio il significato di "unica definizione" e di chiarire se la richiesta coerenza con il ruolo assegnato agli indipendenti debba intendersi riferita a specifiche peculiarità dell'intermediario, quali ad esempio il suo assetto proprietario

¹ In particolare, il punto 37. Specifica che "*In order to help board members acquire, maintain and deepen their knowledge and skills and to fulfil their responsibilities, the board should ensure that board members have access to programmes of tailored initial (eg induction) and ongoing education on relevant issues. The board should dedicate sufficient time, budget and other resources for this purpose*".

o la concentrazione delle deleghe gestionali, o se sia genericamente connessa con il ruolo dialettico, di garanzia e di monitoraggio sull'operato degli esecutivi, tipico degli amministratori indipendenti.

Infine, potrebbe essere formulata l'indicazione che i criteri previsti dall'art. 2399 del Codice Civile, dall'art. 148, comma 3 del TUF e dai Codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (come peraltro richiamato all'art. 147-ter, comma 4, del TUF) possano essere considerati requisiti minimi essenziali per la definizione di indipendenza.

4) Amministratori non esecutivi

In merito a quanto specificato nella Linea applicativa i) del Capitolo 3, pagina 21, poiché, con riferimento alle banche diverse da quelle di maggiori dimensioni e complessità operativa, la costituzione dei comitati è limitata al solo comitato controlli e rischi per le banche con attivo superiore ai 3,5 miliardi e non prevede obbligatoriamente la costituzione dei comitati per le banche più piccole, si propone di modificare il testo come di seguito indicato.

"I componenti non esecutivi devono:

- acquisire, avvalendosi dei comitati interni laddove costituiti, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;"

5) Comitato per il controllo interno nel sistema dualistico

Nel Box n.8 si specifica che il comitato per il controllo interno costituito in seno al consiglio di sorveglianza "non coincide con i comitati previsti dalla CRD IV. Infatti, il comitato per il controllo interno, svolgendo principalmente compiti ispettivi e di controllo ed essendo istituito per altre ragioni, ha una natura diversa rispetto ai comitati di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica."

Sempre con riferimento a tale comitato, si è inoltre sfruttata l'opzione concessa dall'art. 19 del D.lgs 39/2010 e si ammette che, ove sussistano le condizioni, esso possa assolvere anche le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Va chiarito se tale previsione vada interpretata nel senso che il comitato già previsto ha compiti più pervasivi e maggiori poteri rispetto al medesimo comitato nel modello tradizionale, o se debbano essere istituiti due diversi comitati, il che determinerebbe evidenti aggravii organizzativi e porterebbe nuovamente a diversificare i controlli che proprio in un sistema integrato trovano efficacia.

Qualora si intendesse effettivamente proporre una duplicazione, sarebbe auspicabile creare in seno al consiglio di sorveglianza un comitato rischi come previsto dall'art 76 della Direttiva, che svolga esclusivamente un'attività di supporto sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali e di monitoraggio dell'attuazione di tale strategia, e che controlli che l'andamento della gestione effettivamente rispecchi le linee del piano.

6) Informazione al pubblico

Nel Capitolo 7, si specifica che le banche che dispongono di un sito web pubblicano e aggiornano le informazioni circa le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, unitamente a quelle da pubblicare ai sensi delle disposizioni sui sistemi di remunerazione e incentivazione e a quelle richieste dall'articolo 435 del Regolamento UE n. 575/2013, concernenti gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio.

Si renderebbe opportuno chiarire meglio il contenuto dell'informativa e la periodicità relativa nonché le modalità di comportamento delle banche che non dispongono di un sito web. Al riguardo, potrebbe essere richiamato quanto disciplinato nella Circolare 263/06, Titolo V, Capitolo 5, Par. 2.1, ove si dispone che le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati sono pubblicate senza indugio nel sito internet della banca (in mancanza, in quello dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa).

In chiusura, riteniamo che, dato il crescente e apprezzato utilizzo della prassi della consultazione, sarebbe auspicabile prevedere che, qualora la normativa in consultazione abbia rilevanza strategica, come nel caso di tematiche di governance, la risposta che impegna la singola banca debba essere discussa e approvata in seno all'organo con funzione di supervisione strategica.

Cordiali saluti

NEDCOMMUNITY

Il Presidente

Prof. Paola Schwizer

